



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio scolastico regionale per il Lazio
Ufficio VI – Ambito territoriale di Roma

LA DIRIGENTE

- VISTO il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante “*Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*”;
- VISTO il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante “*Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione*”;
- VISTA la L. 3 maggio 1999, n. 124, recante “*Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico*”;
- VISTA la L. 7 agosto 1990, n. 241, recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”;
- VISTA la L. 5 febbraio 1992, n. 104;
- VISTA la legge 12 marzo 1999, n. 68 recante norme per il diritto al lavoro degli appartenenti alle categorie protette;
- VISTO il regolamento di esecuzione della predetta legge di cui al D.P.R. 333 del 10 ottobre 2000;
- VISTO il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per gli anni scolastici relativi al triennio 2022/23, 2023/24, 2024/25 sottoscritto il giorno 18/05/2022;
- VISTA l’ O. M. prot. n. 36 del 01/03/2023 relativa alla mobilità del personale della scuola, a.s. 2023/2024;
- VISTO il D.D. n. 19643 del 01.06.2023 di pubblicazione dei tabulati relativi ai trasferimenti provinciali e interprovinciali del personale A.T.A. per la provincia di Roma;
- CONSIDERATO che la Sig.ra Tomassi Franca, nata il 28.03.1960 a Roma, ha proposto ricorso avverso il mancato trasferimento presso la sede scolastica da Lei richiesta nella domanda di partecipazione alle operazioni di mobilità di mobilità;
- ESAMINATA la sentenza n. 1763/2023 emessa dal Tribunale di Tivoli, sez. lavoro, che, testualmente, recita: “*Accerta il diritto della ricorrente ai sensi del comma 5 dell’art. 33 della legge 104/1992, quale genitore di persona affetta da grave disabilità, a scegliere la sede di lavoro più vicina al domicilio in cui vive il figlio Luca Paparelli e per l’effetto ordina all’ente resistente la immissione della ricorrente, quale collaboratrice scolastica, nei ruoli, di cui alla succursale, presente nel Comune di Marano Equo,*



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio scolastico regionale per il Lazio
Ufficio VI – Ambito territoriale di Roma

dell'Istituto Comprensivo Subiaco RMIC8DZ00R, o nei plessi scolastici presenti nel Comune di Subiaco”;

- VISTO che la Sig.ra Tomassi Franca è attualmente in servizio presso l'IC Tivoli Centro - RMIC8F600E nel profilo di collaboratore scolastico;
- RITENUTO di dover procedere all'esecuzione della sentenza in quanto immediatamente esecutiva;
- VERIFICATO che presso l'IC Subiaco - RMIC8DZ00R non residuano posti vacanti e disponibili nel profilo di Collaboratore scolastico e che, pertanto, per poter dare esecuzione al *decisum* del giudice, la sig.ra Tomassi Franca deve essere collocata in soprannumero;

DISPONE

Art.1

Per le ragioni esposte in premessa, la Sig.ra Tomassi Franca, nata il 28.03.1960 a Roma, è collocata in soprannumero presso l'IC Subiaco- RMIC8DZ00R, nella succursale di Marano Equo, comunque, nei plessi presenti nel comune di Subiaco.

Art. 2

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Giudice ordinario in funzione di Giudice del lavoro.

LA DIRIGENTE

Dott.ssa Giulia VINCIGUERRA

*Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD e
normative*

- *Alla collaboratrice interessata*
- *Al Ds dell'Ic Subiaco*
- *Al Ds dell'IC Tivoli centro*
- *All'albo*